



SERATA INFORMATIVA SULLE COLONIE FELINE

Tutela, Normativa e Benessere Animale ai sensi della L.R. 16 del 09 aprile 2024.

Cenni al CAPO VI - DISCIPLINA PER LA DETENZIONE DI ANIMALI DA AFFEZIONE del Regolamento Comunale di Polizia Urbana

Borgo San Dalmazzo, 9 giugno 2026





Indice dei contenuti

01

Normativa regionale

I principi, le finalità e le definizioni, ecc...

02

Le colonie sul territorio

Gestione e buone pratiche

03

Normativa comunale

La gestione delle colonie nel regolamento comunale

04

Il progetto regionale

Descrizione delle attività





01

Normativa Regionale




Legge Regionale n. 16 del 9 aprile 2024

In Piemonte, la Legge Regionale n. 16 del 9 aprile 2024 è un'importante normativa quadro in materia di tutela degli animali da compagnia e prevenzione del randagismo.

Di particolare interesse per le finalità di questa serata i seguenti articoli:

- Art.1 – Principi
- Art.2 – Finalità
- Art. 4 – Definizioni
- Art. 5 - Obblighi e doveri del responsabile di un animale da compagnia
- Art. 24 – SINAC
- Art. 28 - Tutela delle colonie feline, controllo e prevenzione del randagismo felino



Art.1 - Principi



1. La Regione, in coerenza con gli obblighi internazionali ed europei, con i principi costituzionali, con lo Statuto regionale e in attuazione della normativa statale riferita agli animali da compagnia e alla prevenzione del randagismo, anche al fine di favorire la convivenza tra uomo e animale, promuove la tutela e la presenza nel proprio territorio degli animali in quanto esseri senzienti, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente e riconosce alle specie animali il diritto a una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
2. La Regione promuove, inoltre, la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela della salute e il benessere degli animali da compagnia a cui riconosce la dignità di esseri senzienti, nel rispetto delle loro esigenze, condannando ogni tipo di maltrattamento e l'abbandono.

Art.2 - Finalità



1. La Regione tutela le condizioni di vita degli animali da compagnia e promuove il possesso responsabile e comportamenti idonei a garantire una convivenza tra uomo e animale rispettosa delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.
2. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge:
 - a) individua obblighi e divieti per i responsabili degli animali;
 - b) programma e favorisce interventi di contrasto al randagismo e all'abbandono;
 - c) sostiene il ruolo degli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali, nonché valorizza l'operato delle guardie zoofile;
 - d) valorizza le competenze dei soggetti che svolgono professionalmente attività di assistenza degli animali da compagnia;
 - e) dispone le modalità della detenzione, del commercio, dell'addestramento, della toelettatura, degli asili e dell'allevamento degli animali da compagnia nonché le modalità per l'istituzione di cimiteri per animali da compagnia;
 - f) favorisce e supporta la gestione degli animali da compagnia detenuti da soggetti in carico ai servizi sociali territoriali;
 - g) disciplina la corretta convivenza e il rapporto di interazione degli animali da compagnia con l'uomo ai fini della salute pubblica e della tutela delle condizioni di vita degli animali e dell'incolumità loro e delle persone.



Art.4 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:
 - a) benessere animale: lo stato fisico e mentale di un animale in relazione alle condizioni di vita fino alla morte;
 - b) animale da compagnia: l'animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione, senza fini alimentari o produttivi, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come gli animali di assistenza. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
 - c) responsabile di animali da compagnia: il proprietario e chiunque accetta, anche temporaneamente, la detenzione di un animale da compagnia e ne risponde civilmente e penalmente;
 - d) animale randagio: l'animale da compagnia vagante sul territorio non identificato o non iscritto nella relativa anagrafe e comunque non riferibile a un proprietario o a un detentore privato;
(omissis...)
 - h) colonia felina: aggregazione di almeno quattro gatti liberi che convivono e frequentano abitualmente una determinata area;
(omissis...)
 - o) Sinac: Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia.



Art.5 - Obblighi e divieti del responsabile

1. Il responsabile di un animale da compagnia compreso chi ne fa commercio, in applicazione della normativa nazionale vigente, ai fini della registrazione nel Sinac di cui all'articolo 24, provvede, entro sessanta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo, a far identificare l'animale tramite l'impiego del metodo elettronico, secondo il sistema previsto dalla normativa nazionale ed europea.
2. Il responsabile di animali da compagnia introdotti stabilmente da altre regioni o dall'estero provvede, entro sette giorni dall'inizio della detenzione:
 - a) alla registrazione dell'animale nel Sinac, se introdotti dall'estero;
 - b) alla segnalazione dell'acquisizione al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale (Asl), competente nel territorio di residenza per la registrazione nel Sinac.
3. Il responsabile di un animale da compagnia è tenuto a
 - a) segnalare al Sinac, entro sette giorni, qualsiasi cambiamento anagrafico, cessione, decesso o cambio di residenza;
 - b) denunciare all'autorità territorialmente competente del comune ove è detenuto l'animale, entro due giorni, la scomparsa per furto o per smarrimento;
 - c) provvedere nuovamente all'identificazione ove essa dovesse risultare illeggibile.



Art.5 - Obblighi e divieti del responsabile

4. Il responsabile di un animale da compagnia è obbligato, in aggiunta a quanto espressamente disciplinato dalle leggi o da altre fonti normative:
- a) a rispondere della salute e del benessere dell'animale e a garantirgli ambiente, cure, alimentazione e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisici ed etologici, secondo le caratteristiche di specie, razza, sesso ed età;
 - b) a fornire quantità adeguate di acqua e una alimentazione adeguata ai bisogni fisiologici dell'animale;
 - c) a procurargli adeguate possibilità di movimento e nel caso si rendessero necessarie, per esigenze di igiene, sanità o sicurezza, limitazioni della libertà da attuare in modo che l'animale non subisca sofferenze;
 - d) a garantire le cure sanitarie necessarie;
 - e) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora;
 - f) a garantire l'adeguato controllo dell'animale da compagnia, al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità anche sottoponendo l'animale all'accertamento delle sue condizioni psicofisiche presso i servizi veterinari alle ASL territorialmente competenti ove necessario alla verifica della corretta gestione da parte del proprietario;



Art.5 - Obblighi e divieti del responsabile

- g) ad assicurare la custodia e prendere tutte le misure adeguate a evitare la fuga dell'animale;
- h) a informare tempestivamente l'autorità territorialmente competente in caso di fuga di animali che possono avere, anche per caratteristiche fisiche, particolare aggressività o pericolosità verso persone o altri animali;
- i) a garantire, in caso di affidamento temporaneo a terzi, similari condizioni ambientali rispetto a quelle in cui solitamente l'animale si trova a vivere e comunque nel rispetto di quanto previsto alle lettere a) ed e);
- l) a consentire, per i cani, un'adeguata attività motoria e favorire i contatti sociali tipici della specie;
- m) ad assicurare, in caso di trasporto, un trattamento adeguato e comunque tale da non arrecargli danni o sofferenze nel corso del viaggio, secondo le indicazioni previste dall'articolo 15;
- n) a garantire l'equilibrio comportamentale psicologico ed emotivo dell'animale evitando situazioni che possono costituire fonti di paura, di angoscia e di stress;
- o) a condurre i cani, ad esclusione delle aree di cui all'articolo 12, sulle pubbliche vie e nei parchi pubblici al guinzaglio e con museruola al seguito, da applicare in caso di necessità o su richiesta dell'autorità vigilante;
- p) a garantire una costante interazione con l'animale, evitando l'isolamento sociale inteso come l'abbandono fisico ed emotivo dello stesso nelle aree di pertinenza dell'abitazione.



Art.5 - Obblighi e divieti del responsabile

5. Chiunque detiene un animale da compagnia o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole, adottando ogni accorgimento utile a evitare la riproduzione non pianificata.
6. Chiunque allevi animali da compagnia deve avere un'adeguata formazione zootecnica e conoscenza della normativa di settore.
7. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento l'attuazione della prescrizione di cui al comma 6.
8. Chiunque seleziona animali da compagnia per l'allevamento deve considerare le caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che potrebbero mettere a rischio la salute e il benessere della prole e dei riproduttori.





Art.24 - Sistema anagrafe nazionale animali da compagnia (SINAC)

1. La Regione adotta il sistema anagrafe nazionale animali da compagnia (SINAC), ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53) e secondo quanto definito dalle disposizioni nazionali di dettaglio.
2. Il Sinac è il sistema presso cui il responsabile di un animale da compagnia, compreso chi ne fa commercio, provvede alla identificazione e alla registrazione.
3. Il sistema è gestito dai servizi veterinari della Asl e della struttura regionale competente in collaborazione con i medici veterinari liberi professionisti, i comuni, singoli o in forma associata, anche tramite appositi accordi secondo le disposizioni della presente legge e gli indirizzi di coordinamento emanati dalla direzione regionale competente in materia di sanità.
4. L'impiego di mezzi di identificazione certificati costituisce l'unico sistema di identificazione degli animali da compagnia.



Art.28 - Tutela delle colonie feline, controllo e prevenzione del randagismo felino

1. I gatti che vivono in libertà sono protetti.
2. È vietato a chiunque maltrattare o spostare dal loro habitat i gatti che vivono in libertà o le colonie feline.
3. Le colonie feline sono composte da un minimo di quattro gatti che vivono in libertà e sono censite e monitorate dal comune che redige e aggiorna la mappatura e la trasmette annualmente al servizio veterinario dell'Asl. Il Servizio veterinario della Asl competente per territorio registra ogni nuova colonia felina in SINAC a seguito di formale richiesta da parte del comune.
4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per l'identificazione, la registrazione, la sterilizzazione e per le cure sanitarie necessarie al loro benessere.
5. La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al comune competente, che richiede i necessari accertamenti del servizio veterinario dell'Asl.
6. Qualora si renda necessario, il comune in accordo con il servizio veterinario dell'Asl, organizza interventi di controllo della popolazione felina secondo quanto definito dal regolamento di cui all'articolo 38.



Art.28 - Tutela delle colonie feline, controllo e prevenzione del randagismo felino

7. Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi e documentate necessità e lo spostamento ad altro sito idoneo all'accoglienza dei gatti è autorizzato dal comune, previo parere del servizio veterinario dell'Asl.
8. I comuni singoli o associati dedicano aree all'accoglienza dei gatti liberi che non possono essere re-integrati nelle colonie di appartenenza per accertati problemi fisici.
9. I gatti che vivono in libertà non riconducibili ad alcun proprietario, anche se non appartenenti a colonie dichiarate, sono sterilizzati dal servizio veterinario dell'Asl, anche con la collaborazione di medici veterinari convenzionati.
10. I gatti liberi o appartenenti a colonie che vivono su un'area pubblica, una volta sterilizzati, sono identificati elettronicamente, iscritti al Sinac e intestati al comune di cattura.
11. I gatti in libertà possono essere soppressi solo nei casi previsti dalla normativa vigente.
12. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina, anche con il sostegno regionale, sono a carico dei comuni, singoli o associati.





02

Le colonie
sul territorio



Le colonie feline sul nostro territorio



Sul nostro territorio sono presenti sei colonie feline segnalate attraverso un apposito cartello. La colonia felina è per definizione stanziale, ciò significa che non può essere rimossa, salvo casi eccezionali. I gatti che vivono in libertà possono essere catturati solo per comprovati motivi sanitari (cura e sterilizzazione).

Ogni colonia è registrata, presso il Servizio Veterinario Asl, e gestita da volontari autorizzati dal Comune.

Per la segnalazione/richiesta di censimento di nuove colonie da parte di privati/associazioni occorre rivolgersi agli Uffici del Comando di Polizia Locale del Comune di Borgo San Dalmazzo.

Le colonie feline sul nostro territorio



**VIALE DEL CIMITERO
(SD-010CN115523)**

Numero di animali: 10



**TETTO GRAGLIA/MADONNA BRUNA
(SD-010CN115403)**

Numero di animali: 7



**PIAZZA SACCO E VANZETTI
(SD-010CN115517)**

Numero di animali: 8



**VIA GRANDIS
(SD-010CN115526)**

Numero di animali: 10



**TETTO ISOLABELLA/
PILONE MONSERRATO
(SD-010CN115571)**

Numero di animali: 16



**TETTO TURUTUN
SOPRANO
(SD-010CN133933)**

Numero di animali: 12



La gestione delle colonie

Secondo quanto previsto dalla legge 281/1991, i gatti che vivono in libertà sono considerati patrimonio del Comune: la responsabilità ultima è del Sindaco, che riveste localmente il ruolo di massima autorità sanitaria.

Il Comune tramite i servizi veterinari dell'ASL, censisce e tutela le colonie delegando la cura quotidiana degli animali ai "referenti di colonia", ovvero ai volontari autorizzati dall'Ente.

Il Comune di Borgo San Dalmazzo ha recentemente rinnovato per le annualità 2026 e 2027 la convenzione già stipulata nel 2024 con la sezione di Cuneo dell'Associazione LIDA, finalizzata:

- alla tutela della salute umana, prevenzione e controllo del rischio zoonosico/sanitario derivante dalla presenza delle colonie feline;
- alla tutela del benessere animale nel rispetto dell'etologia delle popolazioni feline. E' importante sapere che registrando la colonia felina di cui ci si prende cura presso la ASL di appartenenza sia gli animali che chi se ne occupa saranno tutelati dalla legge;
- alla cura dell'ambiente con controllo demografico delle popolazioni feline e dei problemi igienico-sanitari derivanti dalla loro presenza.



Buone pratiche

Il referente di colonia si preoccupa in particolare di:

- favorire la libertà dei gatti evitando di chiuderli in qualsiasi tipo di struttura;
- evitare di spostare i gatti dal loro habitat, se non per affidarli a persone che chiedessero di adottarli: in questo caso dal momento dell'adozione ogni spesa e responsabilità si intende interamente a carico del nuovo proprietario;
- collaborare con l'Amministrazione Comunale al controllo delle nascite favorendo le operazioni di sterilizzazione dei gatti;
- segnalare al Servizio Veterinario competente e all'Amministrazione Comunale ovvero Polizia Locale, eventuali segni di malattia dei gatti;
- non accogliere gatti di proprietà all'interno della colonia;
- **distribuire cibo ad ore fisse**, in modo che i gatti consumino subito la loro razione;
- collocare il cibo, ove possibile, al riparo dal sole per evitare decomposizioni e cattivi odori;
- versare il cibo in contenitori usa e getta o in materiale lavabile e disinfettabile procedendo alla tempestiva rimozione o al lavaggio di detti contenitori;
- abituare i gatti a entrare all'interno di gabbie o cassette per alimentarsi allo scopo di facilitarne le operazioni di pulizia e, quando necessario, di cattura;
- provvedere sempre affinché ci sia acqua pulita a disposizione degli animali;
- rinnovare spesso eventuali cucce e tenere il più possibile pulite le eventuali imbottiture;
- concordare tramite la Polizia Locale e Asl competente con gli inquilini uno spazio apposito dove lasciare il cibo per i gatti presenti nei cortili e giardini condominiali: questo spazio dovrà sempre essere tenuto scrupolosamente pulito;
- evitare in ogni modo la formazione di cattivi odori e **garantire le ottimali condizioni igienico-sanitarie della colonia felina.**







03

Normativa comunale Il regolamento di Polizia Urbana





Con l'aggiornamento del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Borgo San Dalmazzo, necessario per adeguare le norme contenute nella pre-vigente versione datata 1979, è stata inserito il CAPO VI che DISCIPLINA PER LA DETENZIONE DI ANIMALI DA AFFEZIONE: in particolare gli articoli 45 (Responsabilità del detentore) e 55 (Randagismo felino) si occupano di delineare la normativa relativa alla gestione dei gatti all'interno del territorio comunale.

Il primo concetto attorno cui ruota tutta la disciplina è che su area pubblica, per ragioni di igiene pubblica e pubblico decoro, è fatto divieto ai cittadini di dare da mangiare agli animali se non previa autorizzazione da parte delle associazioni di volontariato con cui il Comune ha stabilito apposite convenzioni. Con questo passaggio il Comune formalizza un accordo con le associazioni di tutela animale delegando alle stesse il compito di gestire i volontari che si rendono disponibili ad occuparsi degli animali liberi e senza proprietario sul territorio comunale al fine di evitare iniziative di singoli cittadini che, collocando cibo in modo incontrollato nei luoghi pubblici, potrebbero:

- creare problematiche igienico-sanitarie o di pubblico decoro;
- creare allarmismi relativi alla presenza di esche o bocconi avvelenati correlati alla presenza di cibo inappropriato lasciato sul territorio e ritenuto potenzialmente pericoloso;
- costituire nuovi punti di aggregazione per animali regolarmente detenuti dai rispettivi proprietari/detentori che però, qualora non sterilizzati, potrebbero creare problematiche connesse con la proliferazione animale incontrollata, la cui responsabilità ricadrebbe poi sui rispettivi proprietari/detentori.



Art.45 - Responsabilità del detentore

1. Sul territorio del Comune chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantire all'animale ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisiologici ed etologici.
2. Gli animali di cui al primo comma, di proprietà o a qualsiasi titolo detenuti dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario;
3. Il privato cittadino detentore dell'animale da affezione e le associazioni animaliste che abbiano in affidamento tali animali devono impegnarsi a controllarne la proliferazione procedendo in caso contrario alla sterilizzazione degli animali che lascino vagare liberi sul territorio.
4. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione o tenuti in cattività deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.



Art.55 - Randagismo felino

1. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
2. (abrogato con deliberazione c.c. n.47 del 28/98/2023).
3. Chiunque si occupi abitualmente di uno o più gatti ne è considerato detentore per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 45 del presente regolamento.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art.45 del presente regolamento i cittadini notificano al Comune la presenza di colonie di gatti senza proprietario aventi patologie in atto o senza controllo sulla riproduzione ai fini della adozione degli eventuali provvedimenti necessari.
5. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, di entrambi i sessi, in età riproduttiva, privi di proprietario o soggetto detentore, che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato. La colonia felina può essere alimentata, curata e accudita esclusivamente da associazioni animaliste o da volontari dalle stesse individuati che, in collaborazione con il Comune e il Servizio Veterinario dell'ASL, provvedono anche al contenimento delle nascite tramite la sterilizzazione dei soggetti.



Art.55 - Randagismo felino

6. Le associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro possono richiedere al Comune, d'intesa con l'ASL, la gestione delle colonie feline per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipula di apposita convenzione. I volontari delle colonie devono mantenere condizioni igieniche idonee a non arrecare disturbo ai cittadini provvedendo alla pulizia dei luoghi in cui si trovino residui alimentari ed organici prodotti dalla colonia di gatti.
- 6-bis. Le colonie feline e/o i gatti liberi presenti, se localizzati in aree non idonee per il decoro, l'igiene e la salute pubblica, sentito il Servizio Veterinario della ASL competente dovranno essere catturati e delocalizzati;
7. I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi dai Veterinari della A.S.L. competente per territorio soltanto se gravemente malati, incurabili o portatori di patologie a rischio per la popolazione.
8. E' prevista la cattura e la collocazione degli animali in affidamento o in altra sede più idonea in caso di spostamento necessario di una colonia per demolizione, ristrutturazione o costruzione di immobili od opere pubbliche: in tale caso il Comune può rivalersi, a copertura delle spese, sugli oneri di urbanizzazione imposti alla proprietà o alla impresa costruttrice.
9. Il Comune potrà stabilire la convenzione con strutture Veterinarie pubbliche o private nonché con Enti o Associazioni di volontariato no-profit operanti sul territorio al fine del controllo della popolazione felina.
10. I gatti curati e sterilizzati saranno reintrodotti nel loro territorio di provenienza.





04

il progetto
della Regione
Piemonte

Il progetto

Nel maggio 2025 la Regione Piemonte pubblica un avviso pubblico finalizzato all'erogazione di un contributo a favore di Comuni e Unioni di Comuni per i programmi di sterilizzazione dei gatti delle colonie feline libere sul territorio.

Gli obiettivi della misura sono:

- prevenire e controllare il randagismo
- tutelare la salute e il benessere degli animali d'affezione a cui si riconosce la dignità di esseri senzienti, nel rispetto delle loro esigenze, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono.

Il contributo rimborsa le spese relative a:


- Sterilizzazione
- Identificazione
- apicectomia o tatuaggio intra padiglione auricolare
- registrazione in banca dati dei gatti afferenti le colonie feline



Le attività in corso...

Tra i principali interventi che si andranno ad attuare mediante l'adesione al progetto regionale risultano:

- Cattura, sterilizzazione e inserimento microchip dei gatti non ancora censiti appartenenti alle colonie feline già esistenti e/o a nuove colonie;
- Recupero e custodia di eventuali gatte gravide sino al parto, successiva sterilizzazione e adozione consapevole di mamma e cuccioli, per il tramite della collaborazione delle associazioni animaliste di volontariato;
- Acquisto e distribuzione di cibo per il mantenimento delle colonie feline, per il tramite della collaborazione delle associazioni animaliste di volontariato;
- Segnalazione delle aree che ospitano le colonie attraverso il posizionamento di segnaletica attestante la presenza felina;
- Sistemazione delle aree che ospitano le colonie attraverso il posizionamento di ausili e attrezzature di riparo del cibo somministrato;
- Promozione dell'adozione dei gatti sufficientemente aperti al contatto umano e inserimenti in famiglia, con una conseguente riduzione dei costi di gestione delle colonie e una riduzione della popolazione di gatti randagi.



Ufficio tutela animali

contatti



Ispettore
Barbara Artico

Vice Commissario
Agostino De Girolamo

polizia-municipale@comune.borgosandalmazzo.cn.it

0171.754.170

Ringraziamenti



Per la concreta e fattiva collaborazione indispensabile alla realizzazione delle attività finanziate dalla Regione Piemonte e per il costante supporto nella attività di gestione delle colonie feline presenti sul territorio comunale SI RINGRAZIA:



IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SANITÀ ANIMALE presso la A.S.L. CN1



La associazione LIDA SEZIONE DI CUNEO



Lo Studio Veterinario VETAMICO di Cuneo



Tutti le volontarie e i volontari che a vario titolo si occupano delle colonie feline presenti sul territorio comunale